Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 luglio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 163 DEL 16 LUGLIO 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Società anonima ferrovia di Chieti:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1936-XIV. — **Società anonima Tiberina di elettricità, in Roma:** Obbligazioni 6 % emissione 1932 sorteggiate nella 4ª estrazione del 27 giugno 1936-XIV. — **Società anonima Istituto geografico De Agostini, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1936-XIV. — **Comune di Vado Ligure:** Cartelle del prestito civico 1926 sorteggiate il 27 giugno 1936-XIV — **Società anonima Unione esercizi elettrici, in Roma:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 30 giugno 1936-XIV. — **Società anonima Acciaierie e ferriere lombarde Falck:** Obbligazioni 5,50 % emissione 1933 sorteggiate il 29 giugno 1936-XIV — **Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento:** Elenco delle obbligazioni 4 % del prestito della Città di Trento sorteggiate nella 82ª estrazione del 1° luglio 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso — **Comune di Camnago Volta (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1936-XIV. — **Città di Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1936-XIV.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. 1329.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 79, che modifica l'articolo 6 del R. decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, relativo al regime delle importazioni delle merci dall'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 79, che modifica l'art. 6 del R. decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, relativo al regime delle importazioni delle merci dall'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1330.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1331.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1332.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 423, col quale è stata consentita l'importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 5000 annue di carbone coke di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 423, col quale è stata consentita l'importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 5000 annue di carbone coke di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1333.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 422, concernente l'importazione in franchigia doganale dei materiali ricuperati dalla Società Ricuperi Marittimi di Genova da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 422, concernente l'importazione in franchigia doganale dei materiali ricuperati dalla Società Ricuperi Marittimi di Genova da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1334.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54, portante modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, l'istituzione di una imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali (rayon) e modificazioni al testo unico per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54, portante modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, la istituzione di un'imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali (rayon) e modificazioni al testo unico per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1 dell'allegato *C*, in fine del primo comma, lettera *b*), sono aggiunte le seguenti parole: « e infine al 10 per cento del costo medesimo quando questo non sia superiore a 3 centesimi ».

La lettera *a*) del secondo comma è così sostituita:

« *a*) l'energia elettrica impiegata per l'illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stoto, delle Provincie, dei Comuni o da Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o di speciali regolamenti ».

La lettera *a*) del quinto comma è così sostituita:

« *a*) il gas impiegato per l'illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o da Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o di speciali regolamenti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1936-XIV, n. 1335.
Disposizioni sui canali demaniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare l'assetto giuridico dei canali appartenenti al Demanio dello Stato e delle relative utenze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I periodi delle asciutte dei canali, nonchè l'inizio e il termine delle stagioni irrigatorie, estiva e jemale, sono stabiliti dall'Amministrazione in relazione alle esigenze tecniche di ogni canale o gruppo di canali ed agli interessi economici generali serviti dai canali stessi.

I periodi delle asciutte si considerano ad ogni effetto esclusi dalle stagioni irrigue estiva e jemale e soltanto l'Amministrazione potrà disporre delle acque che eventualmente in tali periodi scorressero nei canali.

L'Amministrazione ha diritto di scaricare coattivamente le dette acque nelle rogge derivate dai canali demaniali, quando, a suo insindacabile giudizio, lo richiedano le esigenze dei lavori di manutenzione che essa esegue. In questo caso verrà assegnato ai relativi utenti un congruo periodo durante l'asciutta per l'esecuzione dei lavori di loro spettanza.

Art. 2. — Quando venga richiesta la concessione di derivazione da un'unica bocca di presa dai canali demaniali o da più bocche interdipendenti a favore di un gruppo di utenti irrigui, l'Amministrazione può rifiutare l'accoglimento delle singole domande, subordinando la concessione della dispensa d'acqua all'obbligo della costituzione di un consorzio irriguo. L'Amministrazione può, a suo giudizio, consentire che in luogo di procedere alla costituzione del consorzio gli utenti si costituiscano in comunione per l'esercizio della derivazione, purchè essi nominino la rappresentanza della utenza globale ed assumano in solido il pagamento di un canone indiviso.

L'Amministrazione resta estranea alla distribuzione dell'acqua tra gli interessati, che potrà esser fatta ad orario oppure a superficie, e non potrà mettere ostacolo alla ripresa e riutilizzazione delle colature entro il comprensorio consorziale.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere coattivamente alla costituzione di un consorzio fra gli utenti dell'acqua derivata da una unica bocca o da più bocche interdipendenti.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per la grazia e giustizia, saranno stabilite le norme per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi obbligatori.

Art. 3. — Qualora la dispensa d'acqua da un'unica bocca di presa su canali demaniali competa di diritto, giusta l'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, a vari utenti irrigui, questi, per potersi conservare il diritto alla derivazione ed all'unica presa, hanno l'obbligo di costituirsi in consorzio o in comunione, alla condizione, anche in questo secondo caso, di nominare la rappresentanza dell'utenza globale e di assumere in solido il pagamento di un canone indiviso.

L'Amministrazione potrà procedere coattivamente alla costituzione di un consorzio per ciascuna bocca di presa o per più bocche interdipendenti di tutti coloro che utilizzano l'acqua dalle bocche fino all'esaurimento, compresi quelli che non sono utenti di fronte al Demanio, ma hanno titolo per usufruire di corpi d'acqua viva o di colature in dipendenza di rapporti privati precostituiti.

Per i consorzi obbligatori si applica l'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 4. — L'imposizione dei nuovi canoni sulle utenze di acqua dei canali demaniali operata o da operare a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 e del decreto del Ministro per le finanze 10 maggio 1934, n. 26491, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 12 maggio 1934, n. 112, dà titolo all'utente assoggettato al nuovo onere per esercitare la rivalsa verso gli aventi diritto nei suoi confronti al godimento totale o parziale di corpi d'acque vive o di colatizie.

Art. 5. — La costituzione in consorzio degli utenti di antico diritto e di coloro che hanno titolo verso di essi al godimento dell'acqua, come è previsto nell'art. 3, non pregiudica i rispettivi diritti nè la rivalsa sancita nell'art. 4, e le Amministrazioni dei consorzi debbono tenerne conto nella disciplina dei rapporti fra i consorziati e fra questi e il consorzio.

Art. 6. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1336.
Norme per le gestioni governative di ferrovie concesse all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di precisare e completare le disposizioni dell'art. 184 del testo unico di leggi approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'art. 184 del testo unico delle disposizioni di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è così modificato e completato:

« Qualora l'esercizio di una ferrovia pubblica venga interrotta sulla totalità o su parte del percorso senza che il concessionario provveda immediatamente a ripristinarlo, o se l'esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarità, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili) prefigge un termine perentorio al concessionario per il ristabilimento regolare del servizio. Scaduto tale termine il concessio-

nario che non abbia adempiuto all'ingiunzione, senza che — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — risulti dimostrata l'esistenza di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dal fatto proprio, decade dalla concessione e vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

« Anche in pendenza del termine anzidetto il Ministero delle comunicazioni potrà prendere d'ufficio, a spese e rischio del concessionario, le misure necessarie per il ripristino e la continuazione del servizio assumendone eventualmente anche la gestione.

« In ogni caso la gestione governativa può essere effettuata fino a quando le condizioni per la riconsegna della linea al concessionario, o, quando questo sia stato dichiarato decaduto, per la consegna ad altro Ente, siano tali da assicurare — a giudizio esclusivo dell'Amministrazione — la regolarità e continuità del servizio ».

Art. 2. — Può farsi luogo alla pronuncia di decadenza con le modalità di cui al precedente articolo anche in dipendenza di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo; a tali irregolarità è assimilata la sentenza dichiarativa di fallimento del concessionario, salvo che non intervenga il concordato in un termine e con modalità tali da assicurare — a giudizio esclusivo dell'Amministrazione — il riassetto dell'Azienda concessionaria.

Il rimborso delle spese che l'Amministrazione abbia erogate per effetto delle disposizioni precedenti è riscosso nelle forme e con i privilegi delle imposte fondiarie.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1337.
Estensione alla Libia delle norme vigenti nel Regno in materia di impiego privato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per la Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, relativo al contratto di impiego privato, modificato con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 401;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, sull'ordinamento sindacale in Libia;

Riconosciuta la opportunità di estendere alla Libia le disposizioni contenute nei provvedimenti suddetti con gli adattamenti richiesti dalle condizioni locali;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono estese alla Libia, con le modificazioni contenute negli articoli seguenti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, numero 662, e della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 401, vigenti nel Regno in materia di impiego privato.

Art. 2. — Sono regolati dalle norme suddette i contratti riguardanti impiegati cittadini italiani metropolitani e cittadini stranieri. Nei rapporti concernenti impiegati cittadini libici saranno applicati gli usi e le consuetudini locali, qualora le parti non abbiano convenuto esplicitamente l'osservanza del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 401, sul contratto d'impiego privato.

Art. 3. — La competenza per la risoluzione delle controversie sui diritti derivanti dal contratto d'impiego privato spetta all'autorità giudiziaria ordinaria che all'uopo seguirà le norme vigenti per la decisione delle controversie individuali di lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1936-XIV, n. 1338.
Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare incremento alle coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' istituita in ciascuna provincia una Commissione per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica.

La Commissione provinciale ha sede presso l'Ufficio del genio civile competente.

Presidente della Commissione è, a seconda delle rispettive attribuzioni e circoscrizioni territoriali, il Presidente del Magistrato alle Acque in Venezia, o l'Ispettore superiore del genio civile per il Po, o il Capo dell'Ispettorato per la Maremma in Grosseto, o l'Ispettore superiore compartimentale del Genio civile, o il Provveditore alle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Fanno parte della Commissione:

a) per il Ministero delle finanze:
1° l'Intendente di finanza,
2° l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza;

b) per il Ministero dei lavori pubblici:
3° l'Ingegnere capo del competente Ufficio del genio civile,
4° il capo del Servizio idrografico competente;

c) per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
5° il Comandante di Legione o di Coorte autonoma della Milizia Nazionale Forestale,
6° l'Ispettore agrario compartimentale.

Tanto il presidente quanto ciascun membro della Commissione ha facoltà di delegare altro funzionario in sua vece.

Segretario della Commissione è un funzionario del competente Ufficio del genio civile, il quale redige e conserva i verbali delle deliberazioni e su richiesta ne rilascia copia alle Amministrazioni ed agli Enti pubblici interessati.

Spetta al presidente designato nel terzo comma di prendere le iniziative necessarie per la convocazione delle Commissioni provinciali e curare che queste inizino i lavori entro il più breve termine dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

La Commissione decide a maggioranza dei presenti e nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 2. — E' compito della Commissione di determinare quali parti delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua pubblica possono essere destinate alla coltivazione di pioppi o di altre specie arboree, di stabilire tutto quanto si attiene alle piantagioni medesime e di dare il proprio parere sui piani di coltivazione presentati insieme alle domande di concessione. Spetta in particolare alla Commissione di designare le specie arboree delle piantagioni, prescriverne la durata e le eventuali rotazioni e stabilire tutte le modalità dell'impianto, della coltivazione e del taglio.

A tal fine la Commissione ha facoltà di derogare alle vigenti disposizioni che impongono il rispetto di determinate distanze o vietano le piantagioni fra le sponde o lungo i corsi d'acqua, ad eccezione di quanto è prescritto dall'art. 96, lettere *e*) ed *f*), del testo unico di leggi sulle opere idrauliche, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, per i tratti arginati dei corsi d'acqua. Ove però a giudizio del presidente della Commissione sia ritenuto necessario,

sarà sentito su tali deroghe anche il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3. — La Commissione provinciale compila un elenco delle pertinenze idrauliche demaniali da destinare prevalentemente a culture arboree. L'elenco è approvato con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per i lavori pubblici e col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le pertinenze idrauliche demaniali comprese nei detti elenchi hanno titolo alle agevolazioni tributarie previste nell'art. 58 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Gli elenchi sono pubblicati nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 4. — L'Amministrazione delle finanze ha facoltà, anche prima della pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3, di risolvere o revocare in tutto o in parte i vigenti contratti d'affitto od atti di concessione relativi a quelle zone delle pertinenze idrauliche demaniali che la Commissione provinciale indicata nell'art. 1 abbia stabilito possano essere destinate a coltura arborea.

La risoluzione o la revoca deve essere notificata nelle forme legali ed ha effetto dalla data da stabilire nell'atto di notificazione, allo scopo di consentire possibilmente all'affittuario o concessionario di far propri i prodotti in corso di maturazione.

Qualora la facoltà di risoluzione o revoca non sia stata espressamente prevista nei contratti od atti suindicati e le pertinenze idrauliche vengano concesse ad altri, spetta all'affittuario o concessionario cessante una indennità per l'eventuale danno subito, escluso ogni compenso per profitto sperato. Questa indennità fa carico all'affittuario o al concessionario subentrante.

L'Amministrazione potrà fissare nel nuovo atto di concessione la somma che il subentrante deve corrispondere al cessante a titolo d'indennizzo. In tal caso, qualora il cessante non l'accetti, il subentrante è tenuto a depositare la stessa somma alla Cassa Depositi e Prestiti, fino a che la contestazione fra le parti sia risoluta.

In tutti i casi di risoluzione o revoca parziale dei contratti di affitto od atti di concessione, il conduttore o concessionario può, entro trenta giorni dalla notifica, rinunziarvi per intero con la stessa decorrenza indicata dalla Amministrazione.

Art. 5. — Le pertinenze idrauliche demaniali destinate, anche prima della pubblicazione dell'elenco, a nuove coltivazioni arboree, sono concesse dall'Amministrazione delle finanze senza alcun corrispettivo d'affitto.

I concessionari sono soltanto tenuti al pagamento di un canone annuo non superiore a lire venti a titolo di riconoscimento della proprietà demaniale, oltre al rimborso o al pagamento delle imposte e sovrimposte e dei contributi fondiari e consorziali in quanto dovuti.

Durante la concessione il concessionario ha diritto di far proprio il prodotto che il terreno può dare per vegetazione spontanea ovvero mediante le colture che vengano permanentemente o temporaneamente permesse con l'atto di concessione.

La concessione è accordata per il periodo occorrente all'impianto, alla maturazione ed al taglio del prodotto secondo quanto stabilisce l'atto di concessione, il quale può stabilire altresì l'obbligo di riconsegnare il terreno in determinate condizioni di piantamento.

Qualora indipendentemente da tale obbligo sia imposta una rotazione dei tagli, alla scadenza della concessione il concessionario cessante ha diritto di avere dal concessionario subentrante una indennità ragguagliata al valore delle piante lasciate. Gli atti di concessione stabiliscono la misura di tale indennità ovvero il modo di determinarla alla scadenza.

Art. 6. — I proprietari o gli usufruttuari rivieraschi di corsi d'acqua pubblica hanno, ciascuno per le pertinenze idrauliche demaniali fronteggianti i propri fondi, il diritto di prelazione nelle future concessioni delle dette pertinenze a scopo di nuove piantagioni di pioppi o di altre essenze arboree.

Tale prelazione può essere esercitata anche prima della pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3, mediante la presentazione alla Intendenza di finanza competente di domande di concessione con i relativi piani di coltivazione.

In mancanza di domanda, la prelazione deve essere esercitata dai proprietari o usufruttuari, sotto pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3 nel Foglio annunzi legali della Provincia, e qualora l'Amministrazione finanziaria intenda procedere alla concessione prima della pubblicazione dell'elenco, entro trenta giorni dalla notificazione dell'invito che deve essere loro fatto dall'Amministrazione medesima. Trascorso il detto termine senza che sia stato esercitato il diritto di prelazione, l'Amministrazione è libera di accordare la concessione ad altri.

Il diritto di prelazione non spetta ai frontisti per i terreni che vengano assegnati all'Azienda di Stato per le Foreste demaniali, a sua richiesta, allo scopo d'impiantarvi direttamente coltivazioni arboree, nè per i terreni che l'Amministrazione delle finanze ritenga, su proposta della Commissione di cui all'art. 1, di concedere allo stesso scopo ai Consorzi idraulici o di bonifica legalmente costituiti che esercitino la loro azione nella località e che ne facciano domanda.

Art. 7. — Nel caso in cui durante la concessione il terreno concesso come demaniale venga riconosciuto di proprietà del frontista, la concessione decade di diritto. Il frontista deve però mantenere le piantagioni fino al taglio, continuando il terreno in questo periodo a godere delle agevolazioni tributarie stabilite nel 2° comma dell'art. 3.

Se le piantagioni sono state eseguite da un terzo concessionario, i rapporti fra questi e il proprietario del terreno saranno direttamente regolati, e l'indennità eventuale dovuta dal proprietario al coltivatore per l'acquisizione delle piantagioni sarà stabilita sulla base della minor somma fra lo speso e il migliorato.

Art. 8. — L'inosservanza all'obbligo assunto dal concessionario di effettuare le nuove piantagioni nei termini e nei modi stabiliti negli atti di concessione e di coltivarle fino al taglio, dà senz'altro diritto all'Amministrazione delle finanze di pronunziare la decadenza della concessione.

La decadenza può essere pronunziata anche per gli altri casi particolarmente previsti in ciascuna concessione.

Negli atti di concessione sono stabilite le penalità che il concessionario deve corrispondere nei casi di inadempienza.

Indipendentemente dalle inadempienze ogni concessione è revocabile, a giudizio della Amministrazione, per ragioni di pubblico interesse.

La revoca di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali sulle quali sia stato iniziato l'impianto delle nuove coltivazioni arboree, fatta senza inadempienza del concessionario, dà diritto a questi ad una indennità ragguagliata al valore delle coltivazioni. Gli atti di concessione debbono stabilire la misura di tale indennità, ovvero il modo di determinarla.

Tanto la decadenza quanto la revoca sono pronunziate con decreto del Ministro per le finanze, emanato di propria iniziativa ovvero su richiesta del Ministro per i lavori pubblici o di quello per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione provinciale di cui all'art. 1.

Art. 9. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1339.

Prelevamento di somma dal fondo di riserva dell'Azienda autonoma statale della strada per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'art. 6 della legge 29 aprile 1935, n. 603, che ha approvato il bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1935-36;

Ritenuto che, sul fondo di riserva iscritto al capitolo 31 del bilancio medesimo, per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è disponibile la somma di L. 350.000;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, iscritto al capitolo 31 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della

strada, per l'esercizio 1935-36, è autorizzato il prelevamento delle lire 350.000 che vengono assegnate ai seguenti capitoli dello stato di previsione stesso:

Cap. 9. — Retribuzioni, aggiunta di famiglia, competenze ed indennità varie ai capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri (spese fisse) . . . . . . +	L.	50.000 —
Cap. 21. — Premi di diligenza alla Milizia Nazionale della Strada, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'art. 122 del Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e premi di manutenzione ai capi cantonieri e cantonieri e contributo alla Cassa pensioni dei cantonieri, in relazione ai proventi delle contravvenzioni, a termini dell'art. 119 dello stesso Regio decreto . . +	»	250.000 —
Cap. 24. — Spese di liti ed arbitraggi . . . . +	»	20.000 —
Cap. 29. — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile al personale della Milizia nazionale della strada ed ai loro superstiti (spese fisse) . . . . . +	»	30.000 —
	L.	350.000 —

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario 1935-36.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 45. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 giugno 1936-XIV.
Nomina dell'on. ing. Cro Augusto a membro della Corporazione delle costruzioni edili in rappresentanza dei lavoratori per il commercio dei materiali da costruzione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934 che costituisce la Corporazione delle costruzioni edili;
Visto il proprio decreto 26 giugno 1936-XIV con il quale l'on. Bresciani Italo, membro della Corporazione delle costruzioni edili, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della Corporazione stessa;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936, con il quale l'on. ing. Cro Augusto, membro della Corporazione delle costruzioni edili, in rappresentanza dei lavoratori per la proprietà edilizia, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina dell'on. Cro Augusto a membro della Corporazione delle costruzioni edili, quale rappresentante dei lavoratori per il commercio dei materiali da costruzione in sostituzione dell'on. Bresciani Italo;

Decreta:

L'on. ing. Cro Augusto, membro della Corporazione delle costruzioni edili in rappresentanza dei lavoratori per la proprietà edilizia, cessa dal rappresentare tale categoria professionale, assumendo nella stessa Corporazione la rappresentanza dei lavoratori per il commercio dei materiali da costruzione, in sostituzione dell'on. Bresciani Italo.

Roma, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2843)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 giugno 1936-XIV.
Nomina dell'on. Bresciani Italo a membro della Corporazione della chimica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934 che costituisce la Corporazione della chimica;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936 con il quale l'on. Bresciani Italo, membro della Corporazione delle costruzioni edili, in rappresentanza dei lavoratori per il commercio dei materiali da costruzione è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina dell'on. Bresciani Italo a membro della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della Corporazione stessa, in sostituzione dell'on. dott. Mezzetti Nazzareno;

Decreta:

L'on. Bresciani Italo, membro della Corporazione delle costruzioni edili, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della Corporazione stessa, in sostituzione dell'on. dott. Mezzetti Nazzareno.

Roma, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2844)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 giugno 1936-XIV.
Nomina del dott. Enrico Margara a membro della Corporazione della chimica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163 sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934 che costituisce la Corporazione della chimica;
Visto il proprio decreto 31 marzo 1936 con il quale il prof. Flaminio Vivaldi, membro della Corporazione della chimica quale rappresentante dei lavoratori per l'industria degli olii essenziali e sintetici e delle profumerie, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione del vetro e della ceramica;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del dott. Enrico Margara a membro della Corporazione della chimica quale rappresentante dei lavoratori per l'industria degli olii essenziali e sintetici e delle profumerie, in sostituzione del prof. Flaminio Vivaldi;

Decreta:

Il dott. Enrico Margara è nominato membro della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei lavoratori per l'industria degli olii essenziali e sintetici e delle profumerie in sostituzione del prof. Flaminio Vivaldi.

Roma, addì 23 giugno 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2845)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 giugno 1936-XIV.
Nomina dell'avv. Mario Barbieri a membro della Corporazione dell'abbigliamento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934 che costituisce la Corporazione dell'abbigliamento;
Visto il proprio decreto 8 novembre 1934, con il quale il signor Alfonso Garau è nominato membro della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della Corporazione stessa;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina dell'avv. Mario Barbieri a membro della Corporazione dell'abbigliamento in sostituzione del signor Alfonso Garau, deceduto;

Decreta:

L'avv. Mario Barbieri è nominato membro della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della detta Corporazione, in sostituzione del sig. Alfonso Garau.

Roma, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2846)

DECRETI MINISTERIALI 27 maggio 1936-XIV e 19 giugno 1936-XIV.
Diniego di registrazione di specialità medicinali.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 18 ottobre 1932 del sig. dott. Alessandro Bedeschini domiciliato in Como, via Garibaldi 21, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Vaccino Polivalente Andreatti » prodotta nel proprio laboratorio biologico posto in Como, via Garibaldi 21, con la seguente formula di composizione: ogni cc. del vaccino contiene bac.coli 15 milioni, diplococcus catarrhalis 10 milioni, diplococcus lanceolatus 10 milioni, staphylococcus pyogenes 25 milioni, streptococcus pyogenes 15 milioni;
Considerato che in base alle attuali cognizioni scientifiche e cliniche il suddetto vaccino non può svolgere la vantata azione preventiva e curativa della tubercolosi;
Ritenuto che nel caso specifico decorre l'applicazione dell'articolo 17, n. 1, 2 e 4, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduto l'art. 167 del testo unico leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata al sig. dott. Alessandro Bedeschini la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata: « Vaccino polivalente Andreatti » prodotto nel di lui laboratorio biologico posto in Como, via Garibaldi, 21.
Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S.E. il Prefetto di Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 27 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 9 ottobre 1935-XIII della Ditta Del Saz e Filippini domiciliata in Milano, via Uberti 37, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Cachets Spevin » prodotta nel proprio laboratorio con la seguente formula di composizione per ogni cachet: cloruro di sodio anido gr. 0,005, carbone vegetale polvere gr. 0,015, quassia amara polvere gr. 0,01, cascara sagrada polvere gr. 0,28, lattosio gr. 0,70, vitamina D gr. 0.0005;
Considerato che la suddetta specialità viene indicata come « un metodo nuovo, ideale, un medicamento nuovo per dimagrire rapidamente e in modo durevole » e viene affermato che nella obesità con ipertensione, mediante i Cachets Spevin, la pressione arteriosa scende in poche settimane al normale;
Ritenuto che tali indicazioni terapeutiche non sono giustificate dall'azione farmacodinamica dei vari componenti e che un eventuale dimagramento è da attribuirsi non alla specialità ma all'osservanza delle norme dietetiche contenute nel foglio illustrativo;
Ritenuto pertanto che nel caso specifico decorre l'applicazione dell'art. 17, n. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduto l'articolo 167 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta Del Saz e Filippini la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Cachets Spevin ».
Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 27 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 12 febbraio 1934 del sig. Aristodemo Bianchi domiciliato in Roma, via Nazionale 243, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Anofeline dott. Conforti », prodotta nell'officina farmaceutica del dott. S. Prestia, con la seguente formula di composizione: sostanze estrattive di picraena excelsa gr. 3, chinino bicloridrato gr. 0,10, solfinnide benzoica gr. 0,10, vino liquoroso aromatico edulcorato q.b. a 100 cc.;
Considerato che per la piccolissima quantità di chinino contenuta e per l'assenza nella formula di composizione di sostanze capaci di svolgere azione contro il plasmodio della malaria (dato che la quassia ha solo azione eupeptica e tonica e la saccarina solo azione edulcorante), il prodotto non può avere la vantata azione preventiva e curativa della malaria;
Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata al sig. Aristodemo Bianchi la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Anofelina dott. Conforti », preparata nell'officina farmaceutica del dottore S. Prestia, via Nazionale n. 243.
Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Governatore di Roma.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 24 febbraio 1934 del sig. Tenace Raffaello domiciliato in Lecce, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Antitracomatoso Tenace », prodotta nell'officina chimico-farmaceutica Francesco Rucco in Lecce con la seguente formula di composizione: solfato di zinco ctgr. 71, acqua distillata gr. 15;
Considerato che sia la denominazione della specialità, sia le affermazioni reclamistiche del foglio illustrativo, sia le indicazioni terapeutiche in tutte le malattie dell'apparato oculare, non sono giustificate dalla reale composizione del prodotto;
Che la soluzione di solfato di zinco è un comune farmaco usato in varie forme di congiuntivite, ma non specifico per la cura del tracoma;
Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, numeri 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata al sig. Tenace Raffaele, domiciliato in Lecce, la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Antitracomatoso Tenace », prodotta nell'officina farmaceutica Francesco Rucco sita in Lecce.
Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Lecce.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 20 luglio 1934-XII della Ditta S. A. Specialità medicinali e alimentari domiciliata in Milano, via Fiori Chiari n. 3, diretta ad ottenere la registrazione delle specialità medicinali denominate: « Biomalto con ferro », « Biomalto con calcio », « Bio-

malto con olio di fegato di merluzzo », Biomalto con lecitina » prodotte nel laboratorio della Ditta Wuhrer di Brescia con le seguenti formule di composizione:

Biomalto con ferro: estratto di malto 98 %, ferro ossido saccarato 1 % calcio glicerofosfato 1 %;

Biomalto con calcio: estratto di malto 98 %, calcio glicerofosfato 2 per cento;

Biomalto con olio di fegato di merluzzo: estratto di malto 89 %, olio di fegato di merluzzo 10 %, calcio glicerofosfato 1 %;

Biomalto con lecitina: estratto di malto 89 %, lecitina 10 %, calcio glicerofosfato 1 %;

Considerato che all'analisi dei suddetti prodotti è risultato nullo il potere diastasico, venendo così a mancare la peculiare proprietà degli estratti di malto;

Ritenuto pertanto che la composizione dei prodotti non corrisponde a quella dichiarata e che nel caso specifico decorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli da 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta S. A. Specialità medicinali alimentari la registrazione, a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate: « Biomalto con ferro », « Biomalto con calcio », « Biomalto con olio di fegato di merluzzo », « Biomalto con lecitina ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 2 ottobre 1935 della Ditta Bernocco e Borgogno, domiciliata in Torino, via Mazzini 1, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Cardiolen » nelle categorie elixir e fiale, prodotta nel laboratorio della Ditta suddetta con la seguente formula di composizione: 1) *elixir* tintura adonis vernalis gr. 0,25, tintura strofanto ispido gr. 0,03, caffeina benzoato soluzione 10 % gr. 0,50, sparteina solfato soluzione 5 % gr. 0,50, stricnina nitrato soluzione 0,10 % gr. 0,50, sodio ioduro soluzione 20 % gr. 0,50, trinitrina soluzione 1 % gr. 0,05, elixir tonico q.b. a cc. 5; 2) *fiale* strofantina gr. 0,0001, sparteina gr. 0,05, stricnina nitrato gr. 0,001, acqua distillata q.b. a cc. 1;

Considerato che la formula del prodotto è irrazionale per la presenza in esso di sostanze ad azione contrastante tra loro avendo alcune potere vasocoscrittore ed ipotensivo, come lo strofanto e la stricnina, altre potere vasodilatatore e ipotensivo, come ad es. la trinitrina;

Che il prodotto non risponde ai moderni concetti della terapia cardiaca la quale va fatta dal medico con l'uso di singole sostanze che vengono dosate e sostituite l una all'altra a seconda della reazione e della assuefazione dell'organismo;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'articolo 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta Bernocco e Borgogno domiciliata in Torino, via Mazzini 12, la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Cardiolen » nelle categorie elixir e fiale, prodotta nel laboratorio della Ditta suddetta.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande in data 1° settembre 1927 e 13 aprile 1935, della Ditta Stabilimenti farmaceutici G. Testa, domiciliata in Albenga (Savona) diretta ad ottenere la registrazione delle specialità medicinali denominate: 1) « Coletropina Testa », 2) « Liquore antiasmatico », prodotte nel laboratorio della Ditta suddetta con la seguente formula di composizione: 1) « Coletropina »: evonimina mgr. 6, teobromina mmgr. 2, tintura di strofanto ctgr 3, estratto fluido digitale ctgr. 3, estratto fluido di china ctgr. 3, estratto fluido di boldo ctgr. 3, estratto fluido di guaiaco ctgr. 3, estratto fluido di pessiflora ctgr. 3; estratto fluido di adonis ctgr. 8; estratto fluido di dulcamara ctgr. 8; estratto fluido di salsapariglia ctgr. 16; pilocarpina cloridrato mmgr. 1, deidrocolato sodico ctgr. 2; luminal mmgr. 1; elisir viscerale di Hoffman glicerina ed acqua q.b.a gr. 10;

2) « Liquore antiasmatico »: soluzione idroalcolica gr. 14; estratto ementico mmgr. 5; joduro potassico ctgr. 25; tintura di adonis vernalis mmgr. 1; tintura di lobelia mmgr. 1; tintura di quebraco gr. mezzo; tintura parmentana mmgr. 3; tintura valeriana mmgr. 3;

Considerato che le affezioni epatiche per la quale è indicato il prodotto « Coletropina » non possono trarre sensibile giovamento dai componenti carditonici contenuti nella specialità e che pertanto non è giustificata tale attività terapeutica;

Che la formula di composizione del prodotto « Liquore antiasmatico » non consente l'attribuita azione terapeutica nelle numerose forme di asma indicate negli stampati illustrativi, data la molteplicità della patogenesi del sintomo asma che richiede una diversa terapia a seconda del morbo causale;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla Ditta Stabilimenti farmaceutici G. Testa la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del Regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate: 1) « Coletropina », 2) « Liquore antiasmatico », prodotte nel laboratorio della Ditta suddetta.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati dell'osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il prefetto di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande in data 31 agosto 1933 e 11 settembre 1935 del sig. Pietro Bozino proprietario del Laboratorio farmaceutico Milanese, domiciliato in Milano, via Cesare Campagnoni n. 8, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Collirio Vis » (già Collirio Santa Lucia), prodotta nel suddetto Laboratorio con la seguente composizione percentuale: acqua distillata di chelidonia maggiore gr. 20, acqua distillata di aloe epatico gr. 20, acqua distillata di chiodi di garofani gr. 20, acqua distillata di lauro ceraso gr. 5, acqua distillata di plantago maggiore gr. 2, alcool etilico gr. 8, soluzione di solfato di zinco 1 % quanto basta a gr. 100;

Considerato che il prodotto contiene sostanze medicamentose ormai cadute in disuso, e che allo stesso vengono attribuite attività terapeutiche non giustificate dalla sua reale composizione, come quella della guarigione completa del tracoma;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 172 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata al sig. Pietro Bozino proprietario del Laboratorio Farmaceutico Milanese, domiciliato in Milano, via Cesare Campagnoni n. 8, la registrazione a tutti gli effetti delle citate disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Collirio Vis » (già Collirio Santa Lucia) preparata nel suddetto Laboratorio.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati dei sanitari delle rispettive Provincie e da notificarsi all'interessato a mezzo del Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande in data 12 aprile 1933 e 1° gennaio 1934 della Ditta Neoterapico Lombardo, domiciliata in Milano, corso Porta Nuova, 36, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Diagastrol » (già Takagastrol) prodotto nel laboratorio della Ditta suddetta con la seguente formula di composizione: takadiastase g. 0,10, papaina gr. 0,15 pepsina gr. 0,10, rabarbaro polverato gr. 0,07; carbone naftolato gr. 0,15, anice stellato gr. 0,05; estratto secco di belladonna gr. 0,02; estratto secco di noce vomica gr. 0,02; perossido di magnesio gr. 0,10;

Considerato che dall'analisi eseguita presso l'Istituto di sanità pubblica è risultato che ogni cachet contiene il 20 % in meno della quantità di prodotto dichiarato, che la composizione della specialità non corrisponde a quella dichiarata e che manca alla specialità qualsiasi azione diastasica e peptonizzante;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla Ditta Neoterapico Lombardo, domiciliata in Milano, corso Porta Nuova n. 36, la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Diagastrol » (già Takagastrol) preparata nel laboratorio della Ditta suddetta.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 5 febbraio 1935 del sig. Giovanni Gherini, domiciliato in Roma, piazza Esquilino, 29, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata: « Elixir Antimalarico Gherini » prodotta nel laboratorio della Ditta M.E.P.I. Medicinali e profumeria igienica sita in Roma, via Pallanza, con la seguente formula di composizione: foglie di oleander nerium di gr. 2, radice di genziana lutea gr. 0,60, foglie di eucaliptus globulus gr. 0,60, semi di strychnos nux vomica gr. 0,20, zucchero gr. 60, alcool cc. 40 ed acqua distillata quanto basta a volume;

Considerato che a tale specialità viene attribuita proprietà curativa della malaria e che tale efficacia terapeutica viene esaltata dalla dichiarazione che il prodotto sostituisce vantaggiosamente il chinino in ogni forma di malaria;

Ritenuto che la documentazione scientifica e clinica prodotta per dimostrare la sicura vantata azione curativa della malaria, tanto da poter vantaggiosamente sostituire il chinino in ogni caso è assolutamente insufficiente, mentre la composizione del prodotto non giustifica l'indicazione terapeutica ad esso attribuita;

Ritenuto che nel caso specifico decorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduto l'art. 162 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata al sig. Giovanni Gherini la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata: « Elixir antimalarico Gherini » preparato nel Laboratorio M.E.P.I. sito in Roma, via Pallanza C.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Governatore di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 17 giugno 1933 della Ditta Maria Michelina Perrecca, domiciliata in Caiazzo (Benevento), diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Esixia dott. Bolognese » in quattro categorie: *a*) uso interno, *b*) uso esterno, *c*) antivaricoso uso interno, *d*) antivaricoso uso esterno, prodotta nel laboratorio cav. Antonio Migliaccio, via Lungo Gelso n. 125, Napoli, con la seguente formula di composizione: *a*) uso interno: silicato sodico ctgr. 20, fluoruro sodico ctgr. 20, carduus marianus alla 4ª diluizione omeopatica gr. 80, crataegus oxyacantha alla 6ª diluizione omeopatica gr. 80, acqua gr. 840; *b*) uso esterno: silicato sodico ctgr. 25, fluoruro sodico ctgr. 25, carduus marianus alla 4ª diluzione omeopatica gr. 80, crataegus oxyacanta alla 6ª diluizione omeopatica gr. 80, acqua gr. 840; *c*) e *d*) antivaricoso uso interno ed esterno con le stesse formule dei precedenti;

Considerato che il prodotto è composto di droghe l'uso delle quali è ormai abbandonato, anche nelle tradizioni popolari, delle quali comunque è sconosciuta l'azione sul sistema circolatorio ed in particolar modo nel sistema venoso;

Tenuto conto dell'esiguità delle dosi che ad ogni modo verrebbero ad essere somministrate;

Che non è stata prodotta alcuna documentazione clinica o scientifica sulle vantate azioni terapeutiche delle specialità;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla Ditta Maria Michelina Perrecca, domiciliata in Caiazzo (Benevento), la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478; della specialità medicinale denominata « Esixia » in quattro categorie: *a*) uso interno, *b*) uso esterno, *c*) antivaricoso uso interno, *d*) antivaricoso uso esterno prodotte nel laboratorio del cav. Antonio Migliaccio, via Lungo Gelso n. 125, Napoli.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il prefetto di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 23 maggio 1935 del sig. Achille Barcellona, domiciliato in Catania, via Garibaldi, 13, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Eubronchina », prodotta nel laboratorio chimico farmaceutico A. Barcellona sito in Catania, via Garibaldi, 15, con la seguente formula di composizione: sulfoguaiacolato di potassio gr. uno, codeina gr. 0,075, giallo zafferano gr. 0,015, sciroppo semplice gr. 98,01;

Considerato che il prodotto vanta attività terapeutiche non giustificate dalla formula di composizione e specialmente quella di « arrestare nei primi stadi lo sviluppo della tubercolosi » indicazione questa che in ogni caso non è ammessa dal disposto dell'art. 17 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, a norma del quale deve essere negata la registrazione di specialità medicinali cui siano attribuite virtù terapeutiche di sicuro effetto contro la tubercolosi polmonare;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1, 2 e 4, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità,
Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata al sig. Achille Barcellona la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata: « Eubronchina », prodotta nel di lui laboratorio farmaceutico sito in Catania, via Garibaldi, 15.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il prefetto di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 17 maggio 1935, del signor Castagnola Luigi proprietario del Laboratorio chimico farmaceutico sito in Pila di Sestri Levante, via Aurelia, 68, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Eucaliptoline composte » prodotta nel Laboratorio suddetto, con la seguente formula di composizione: benzoato di soda gr. 0,05, terpina idrata gr. 0,05, gomma ammoniaca gr.0,05, polvere del Dower gr. 0,05, balsamo tolù gr. 0,04, balsamo perù gr. 0,04, mirra resina gr. 0,04, creosato puro di faggio gr. 0,03, guaiacolo assoluto gr. 0,03, eucaliptolo olio essenziale gr. 0,03, acido benzoico gr. 0,03, benzoato ammonico gr. 0,02, bicloridrato di chinino gr. 0,02, estratto idralcoolico di giusquiamo gr. 0,02, estratto idroalcoolico di belladonna gr. 0,01. fosfato di codeina gr. 0,005, estratto idroalcoolico di aconito gr. 0,005;

Considerato che per il gran numero dei componenti e per la loro diversa attività terapeutica la formula è da ritenersi irrazionale;

Che alla specialità vengono attribuite anche proprietà terapeutiche non giustificate dalla composizione del prodotto, come quella di « mettere l'organismo al sicuro riparo dall'attecchimento di germi specifici »;

Ritenuto che nel caso ricorre l'applicazione dell'art. 17, numeri 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata al signor Luigi Castagnola proprietario del Laboratorio chimico farmaceutico sito in Sestri Levante, via Aurelia, 68, la registrazione a tutti gli effetti delle citate disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Eucaleptoline composte » preparata nel suddetto Laboratorio.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati dei sanitari delle rispettive Provincie e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande in data 23 maggio 1920 e 15 dicembre 1934 della Ditta Teresa Abello, domiciliata in Torino, via D'Allery n. 7, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Liquore Antisciatico delle Cappuccine », prodotta nel laboratorio della Ditta suddetta;

Con la seguente formula di composizione: aloe parti 5, rabarbaro parti 4, salicilato di litina parti 2, guaiaco parti 1,5, giusquiamo foglie parti 0,8, belladonna foglie parti 0,25, extra sostanze aromatiche inerti quanto basta;

Considerato che al preparato sono attribuite proprietà terapeutiche non consentite dalla formula di composizione, e segnatamente l'indicazione della nevralgia sciatica, anche nelle forme più ribelli, non giustificate da alcuno dei componenti la specialità;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta Teresa Abello la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata: « Liquore antisciatico delle Cappuccine », preparato nel laboratorio della Ditta suddetta, Torino, via Allery n. 7.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dai sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 16 gennaio 1935 della Ditta Luxu, domiciliata in Milano, via Rovereto n. 7, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « The della salute Virtus », prodotta nel laboratorio chimico della Farmacia Comotti, Milano, corso Venezia n. 20, con la seguente formula di composizione: raspanella ottima gr. 33,33, acqua di fonte gr. 500;

Considerato che le vaste indicazioni terapeutiche non sono in alcun modo consentite dalla formula di composizione, e che al prodotto vengono attribuite attività terapeutiche non giustificate dai componenti la specialità;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta Luxu la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata: « The della salute Virtus », preparata nel laboratorio chimico della Farmacia Comotti, Milano, Corso Venezia n. 20.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 20 luglio 1934 del sig. Ugo Marone, domiciliato in Napoli, piazzetta A. Falcone n. 1, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Loidu », prodotta nel Laboratorio chimico farmaceutico « Umberto Marone », Napoli, via A. Scarlatti n. 213, con la seguente formula di composizione: ogni 100 cc. del prodotto sono costituiti da una tintura alcoolica a 70° di noce vomica rasura gr. 4,79, fave del Calahar contusa gr. 6,85;

Considerato che la formula di composizione non giustifica le esagerate vantate azioni terapeutiche del foglio illustrativo: come ad esempio quella di evitare il bisogno di portare gli occhiali e di conservare e rinforzare la vista, ecc.;

Che la somministrazione della specialità per via percutanea è del tutto irrazionale;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata al signor Ugo Marone domiciliato in Napoli, piazzetta A. Falcone n. 1, la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Loidu » prodotta nel Laboratorio farmaceutico « Umberto Marone » sito in Napoli, via A. Scarlatti n. 213.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 10 novembre 1934 della Ditta Industria Prodotti Farmaceutici di G. Angeleri e Co., domiciliato in Milano, via Carlo Poma n. 9, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Gastrochina Valerianato », prodotta nel laboratorio della Ditta suddetta con la seguente formula di composizione: pepsina estrattiva gr. 2, takadiastasi gr. 1, glicerofosfato di sodio gr. 1, estratto di china gr. 2, estratto di rabarbaro gr. 2, estratto di kola gr. 1, estratto di assenzio gr. 0,50, estratto fluido di valeriana gr. 2, estratto di condurango gr. 2, estratto di cascara sagrada gr. 2, rhum gr. 26, alcool gr. 20, sciroppo semplice q. b. a gr. 100;

Considerato che l'analisi chimica eseguita dall'Istituto di sanità pubblica ha dimostrato che la composizione del prodotto non corrisponde a quella dichiarata, e che il prodotto stesso non possiede alcuna azione peptonizzante nè diastasica;

Che non tutte le vantate attività terapeutiche sono giustificate dalla reale composizione della specialità e segnatamente quelle di eupeptico e stomatico;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta Industria Prodotti Farmaceutici G. Angeleri e Co., la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata: « Gastrochina Valerianato ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande in data 29 dicembre 1928 e 25 aprile 1930 del sig. Emilio Manfroni, domiciliato in Torino, via Aosta n. 24, dirette ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Novoviril » 1ª e 2ª categoria, prodotta nel di lui laboratorio farmaceutico sito in Torino, via Aosta n. 24, con la seguente formula di composizione: *Novoviril 1ª categoria*: iodio organico gr. 2,20, ittiotannol gr. 8, fosforo gr. 1,80, olio dolce dei grassi q. b.; *Novoviril attenuato 2ª categoria*: iodio organico gr. 2,20, iottiotannol gr. 8, fosforo gr. 1,20, olio dolce dei grassi q. b.;

Considerato che le numerose indicazioni terapeutiche del prodotto, contenute nelle etichette e sul foglio illustrativo non sono affatto giustificate dalla reale composizione della specialità e segnatamente quella di « rinvigorire il midollo spinale e ridare forza e virilità »;

Poichè in contrasto con l'art. 17, n. 4, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, viene attribuita al prodotto virtù terapeutica nella cura della tubercolosi;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'articolo 17, nn. 1, 2 e 4, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata al sig. Emilio Manfroni la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Novoviril » categoria 1ª e 2ª, prodotta nel di lui laboratorio sito in Torino, via Aosta n. 24.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 5 maggio 1934 del signor Edgar Perera, domiciliato in Genova, via Porta Reale n. 1/44, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Neocura » (Hymalayan Brain Food) prodotta nel Laboratorio The Conty Chemical Co, in Birmingham (Inghilterra) Bradford Street, con la seguente formula di composizione dichiarata: Kodoval Pachelaj gr. 37,70, Thanthia Bhaoji gr. 18,85, Maha Bhumj Sanjcevi gr. 9,42, gomma di acacia gr. 4, zucchero gr. 30;

Considerato che il prodotto è composto di vegetali dei quali si ignora sia il nome scientifico che il valore terapeutico;

Che non è stata presentata alcuna documentazione chimica o scientifica sulle vantate attività curative della suddetta specialità;

Che le varie indicazioni terapeutiche non trovano quindi alcuna giustificazione nè sull'attività dei principi che potrebbero essere contenuti nei suddetti vegetali nè in alcun attendibile documento;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata al signor Edgar Perera domiciliato in Genova, via Porta Reale n. 1/44, la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata: « Neocura » preparata dalla « The Conty Chemical Co » di Birmingham (Inghilterra) Bradford Street.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 20 luglio 1934 del signor dott. Mazzeo Antonio, domiciliato in Napoli, via dei Mille n. 15, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Pan », prodotta nel Laboratorio « Vaban » Napoli, via Neve a Materdei n. 11, con la seguente formula di composizione; pepsina gr. 3, acido cloridrico gr. 3, citrato di sodio gr. 2, pancreatina gr. 2, tintura di arancio amaro gr. 3, tintura di condurango gr. 1,5, soluzione alcoolica glicerina q.b. a cc. 100;

Considerato che dall'analisi eseguita presso l'Istituto di sanità pubblica è risultato che manca al prodotto qualsiasi azione peptonizzante sia essa dovuta alla pepsina o alla pancreatina;

Che la formula di composizione della specialità è irrazionale per la presenza di sostanze incompatibili tra loro come la pancreatina che è posta in ambiente acido e la pepsina posta a contatto di tinture (condurango);

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata al signor Mazzeo Antonio domiciliato in Napoli, via dei Mille n. 13, la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Pan », preparata nel laboratorio « Vaban » sito in Napoli, via Neve a Materdei n. 11.
Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 1° settembre 1935 del signor Gani Alcide, amministratore unico dell'Istituto Chimico Fisiologico Italiano, domiciliato in Genova Sampierdarena, via Cristoforo Colombo n. 99/2, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Pancreaiod » prodotta nel laboratorio della ditta suddetta, con la seguente formula di composizione: iodio metalloide in soluzione peptonata gr. 2, citrato di litio gr. 4, pancreatina purissima gr. 6, veicolo aromatizzato g.b. a gr. 100;
Considerato che dalle analisi fatte eseguire presso l'Istituto di sanità pubblica di alcuni campioni del prodotto è risultata una composizione diversa da quella dichiarata ed è stata rilevata anche una reazione non giustificata da nessuno dei componenti il prodotto e ad ogni modo incompatibile con la presenza della pancreatina attiva;
Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata all'Istituto Chimico Fisiologico Italiano rappresentato dal proprio amministratore unico signor Gani Alcide, domiciliato in Genova Sampierdarena, via Cristoforo Colombo n. 99/2, la registrazione a tutti gli effetti delle citate disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Pancreaiod », preparata nel laboratorio del suddetto Istituto.
Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai suindicati sanitari delle rispettive Provincie e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Genova.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 17 maggio 1935 della Società anonima Fratelli Colnaghi, domiciliata in Merano, corso Goethe n. 9, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Silfoscalina », prodotta nel laboratorio della ditta « Farmaco » in Lagundo con la seguente formula di composizione: calcio fosfato gr. 2,20, glicerofosfato di calcio gr. 0,8, litio benzoato gr. 0,2, stronzio lattato gr. 0,2, silice vegetale gr. 0,8, seme cruca gr. 0,8, carbone medicinale gr. 0,2, lattosio gr. 3, zucchero in polvere gr. 1,80;
Considerato che il prodotto vanta attività terapeutica per la cura della tubercolosi, e che a norma dell'art. 17 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, 4° comma, deve essere negata la registrazione alle specialità cui sono attribuite virtù terapeutiche di sicuro effetto contro la tubercolosi;
Considerato altresì che il prodotto vanta attività terapeutica per la cura di molte altre malattie come: affezioni renali, foruncolosi, malattie senili, piaghe vecchie e purulente, non giustificate affatto dalla reale composizione del prodotto;
Ritenuto che nel caso specifico occorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1, 2 e 4, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla Società Fratelli Colnaghi domiciliata in Merano, corso Goethe n. 9, la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Silfoscalina » preparata nel laboratorio della ditta « Farmaco » posto in Lagundo.
Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Bolzano.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 4 luglio 1934 della Società anonima « Daina » domiciliata in Milano, viale Monza n. 77, diretta ad ottenere la registrazione delle specialità medicinali denominate: 1) « The di erbe medicinali Daina », 2) « Sessan » pillole, prodotte nel laboratorio della ditta suddetta con la seguente formula di composizione: 1) « The di erbe medicinali », cicoria radice bianca gr. 15, tarassaco radice gr. 10, tarassaco erba gr. 10, sassofrasso gr. 10, robbia tintoria gr. 15, ramnus frangula corteccia gr. 10, menta piperita gr. 10; 2) « Sessan » zafferano gr. 0,05, mirra gr. 0,05, aloe gr. 0,05, zucchero q.b. per una pillola;
Considerato che la specialità « The di erbe medicinali » non possiede tutte le vantate attività terapeutiche, le quali d'altra parte non sono giustificate dalla reale composizione del prodotto, specialmente per quanto riguarda l'azione sul rene e sulle affezioni reumatiche ed artritiche;
Che il prodotto «Sessan » vanta attività terapeutiche non giustificate dalla reale formula di composizione e specialmente per quanto viene asserito sul foglio illustrativo circa la cura dell'impotenza, dell'ipogenitalismo e dell'insufficienza ovarica, dato che nessuno dei componenti la specialità ha specifica indicazione per tali malattie;
Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Società anonima « Daina » la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate: 1) « The di erbe medicinali », 2) « Sessan » preparate nel laboratorio della suddetta ditta, Milano, viale Monza n. 77.
Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 1° maggio 1935 della Ditta Istituto Farmacoterapico Triestino, domiciliata in Trieste, via S. Francesco n. 21, diretta ad ottenere la registrazione della specialialità medicina-

le denominata « Traumofilina », prodotta nel laboratorio della ditta suddetta, con la seguente formula di composizione: foglie d'ortica gr. 10; salvia gr. 1, allume gr. 1,50, acido salicilico gr. 0,10, alcool gr. 10, acqua distillata q.b. per gr. 90;

Considerato che le vaste indicazioni terapeutiche non sono in alcun modo giustificate dalla reale composizione del prodotto, che in ispecie non può avere alcuna efficacia specifica nella cura dei flemoni e delle ferite di arma da taglio;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla Ditta Istituto Farmacoterapico Triestino la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Traumofilina », preparata nel laboratorio della ditta suddetta, Trieste, via San Francesco n. 21.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2751)

AVVISO DI RETTIFICA.

Il Regio decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936-XIV, che approva gli orari e programmi per le scuole medie d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, deve rettificarsi come segue:

A pag. 17 — Orari e programmi d'insegnamento dell'istituto magistrale (corso inferiore) — Nella riga 4ª della tabella — seconda e terza colonna — (lingua latina) devono intendersi sostituite le cifre 5 e 4 rispettivamente alle cifre 6 e 5.

Nella riga 11ª della stessa tabella (totale delle ore di insegnamento) devono leggersi nelle colonne 2ª e 3ª le cifre 22 e 21 in luogo delle cifre 23 e 22.

A pag. 252 — Materie d'insegnamento dell'istituto tecnico a indirizzo specializzato per la conceria e la chimica conciaria (corso superiore) — Nella riga 31ª della tabella, seconda colonna (microscopia e microbiologia conciaria) in luogo dello spazio bianco deve leggersi la cifra 6.

A pag. 259, 2ª colonna (programma d'insegnamento della storia), la riga 32ª (2ª classe (ore 3:) deve intendersi spostata dopo la riga 28ª.

A pag. 260, 2ª colonna (Programma d'insegnamento della matematica attuariale) — Nella riga 1ª deve intendersi sostituito un punto alla virgola dopo la parola « semplici » e deve intendersi soppressa la parola « nozioni ».

Nella riga 2ª devono intendersi soppresse le parole « di probabilità, ecc. ».

(2873)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 25 giugno 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 946, riguardante l'integrazione del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, circa le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra.

(2872)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 luglio 1936-XIV - N. 150.

S. U. A. (Dollaro)	12,67	Olanda (Fiorino)	8,6356
Inghilterra (Sterlina)	63,72	Polonia (Zloty)	239,25
Francia (Franco)	83,85	Spagna (Peseta)	173,97
Svizzera (Franco)	415 —	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,43	Rendita 3,50 % (1906)	77,25
Austria (Shilling)	2,384	Id. 3,50 % (1902)	74 —
Belgio (Belga)	2,1435	Id. 3 % lordo	55,15
Canadà (Dollaro)	12,6575	Prest. redim. 3,50 % - 1934	77,30
Cecoslovacchia (Corona)	52,72	Obbl. Venezie 3,50 %	88,80
Danimarca (Corona)	2,8475	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	100,125
Germania (Reichsmark)	5,1151	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,125
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,975
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,925
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id 1944	96,80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 luglio 1936-XIV - N. 151.

S. U. A. (Dollaro)	12,67	Olanda (Fiorino)	8,6356
Inghilterra (Sterlina)	63,70	Polonia (Zloty)	239,25
Francia (Franco)	83,85	Spagna (Peseta)	178,85
Svizzera (Franco)	414,50	Svezia (Corona)	3,2483
Argentina (Peso carta)	3,46	Rendita 3,50 % (1906)	76,925
Austria (Shilling)	2,384	Id. 3,50 % (1902)	74 —
Belgio (Belga)	2,1485	Id. 3 % lordo	55,15
Canadà (Dollaro)	12,6575	Prest. redim. 3,50 % - 1934	76,925
Cecoslovacchia (Corona)	52,70	Obbl. Venezie 3,50 %	88,675
Danimarca (Corona)	2,8475	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,075
Germania (Reichsmark)	5,1151	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,10
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,925
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id id. 4 % - Id. 15-12-43	90,875
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	96,675

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA E DELLA ASSISTENZA
SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI E CAPITALIZZAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazione trasporti « Fortior », con sede in Napoli.

Il liquidatore della Società di assicurazione trasporti « Fortior », con sede in Napoli, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo non esistere, oltre la ditta fratelli Rizzo di Castellammare del Golfo, alcun creditore per contratti di assicurazione diretta, nè alcun impegno derivante da operazioni assicuratrici.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto liquidatore avv. Carlo Minervini, via Carlo Cafara, 5, Napoli.

(2835)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA E DELLA ASSISTENZA
SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI E CAPITALIZZAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Unione Grandine » di Milano.

Il liquidatore della Società anonima « Unione Grandine », con sede in Milano, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun creditore per contratti di assicurazione diretta, nè alcun impegno derivante da operazioni assicurative.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al liquidatore della Società predetta, signor Felice Lamberti, via Borgonuovo, 9, Milano.

(2836)

REGNO D'ITALIA - MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino bimensile del bestiame n. 9 dal 1° maggio al 15 maggio 1936-XIV.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Aquila degli Abr.	Capistrello	B	—	1
Avellino	Solofra	B	1	—
Bari	Conversano	B	—	1
Benevento	San Lorenzello	B	—	1
Cosenza	Bisignano	B	—	1
Id.	Id.	E	—	1
Id.	Lungro	C	1	—
Id.	Rossano	B	—	1
Cremona	Piadena	B	—	1
Cuneo	Saluzzo	B	—	1
Frosinone	Veroli	B	—	1
Id.	Vico nel Lazio	B	—	1
Genova	Campomone	B	1	—
Napoli	Camposano	B	—	1
Parma	S. Pancrazio Parm.	B	—	1
Pistoia	Ponte Buggianese	B	—	1
Reggio di Calabr.	Rosarno	B	—	2
Id.	Montebello Ionico	O	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Vercelli	Cerrione	B	—	1
Id.	Salasco	B	—	1
Viterbo	Canino	B	—	1
			3	20
Carbonchio sintomatico				
Bolzano	Merano	B	—	1
Cosenza	Plataci	B	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
			—	3
Afta epizootica				
Agrigento	Canigatti	B O	2	2
Id.	Naro	B S	1	1
Id.	Racalmuto	B	—	1
Alessandria	Murisengo	B	—	2
Id.	S. Salvatore Monf.	B	—	2
Aosta	Brusson	B	6	—
Id.	Challant	B	1	—
Id.	Courmajeur	B	1	—
Id.	Issiglio	S O	1	—
Id.	Id.	O	6	—
Id.	Id.	B S	—	1
Id.	Pedanca	B	5	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Verres	B	1	—
Id.	Vische	B	1	5
Arezzo	Castel S. Nicolò	B	—	1
Asti	Tigliole d'Asti	B	2	—
Bari	Andria	B	—	3
Bergamo	Calcinato	B	—	3
Bologna	Imola	B	2	3
Id.	Bologna	B	1	1
Id.	Castel San Pietro	B	2	—
Id.	Molinella	B	3	—
Id.	Sasso Bolognese	B	—	2
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	—	2
Id.	San Lazzaro Savena	B	—	1
Bolzano	Silandro	B	—	1
Brescia	Chiari	B	—	1
Id.	Cologne	B	—	1
Id.	Gambara	B	—	1
Id.	Gottolengo	B	1	—
Id.	Iseo	B	—	1
Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	1
Id.	Rovato	B	1	—
Id.	Rudiano	B	1	—
Caltanissetta	Riesi	O C	—	2
Como	Alzate	B	1	—
Id.	Cadorago	B	—	1
Id.	Cassago	B	1	—
Id.	Garlate	B	—	3
Id.	Lurago d'Erba	B	1	—
Id.	Nibionno	B	1	—
Id.	Orsenigo	B	2	—
Id.	Seprio	B	1	—
Id.	Turate	B	—	4
Cremona	S. Daniele Ripa B.	B	1	—
Id.	Vescovato	B	1	—
Cuneo	Boves	B	—	2
Id.	Caraglio	B	—	1
Id.	Fossano	B	2	—
Enna	Leonforte	B	2	—
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Segue: Afta epizootica				
Firenze	Carmignano	B	1	—
Id.	Cerreto Guidi	B	2	—
Id.	Empoli	B	1	—
Id.	Fucecchio	B	1	—
Id.	Incisa in Val d'Arno	B	—	1
Id.	Montemurlo	B	—	1
Id.	Pelago	B	—	8
Id.	Prato	B	1	—
Id.	Rufina	B	—	3
Id.	Vinci	B	2	1
Forlì	Cesena	B	2	1
Id.	Forlì	B	5	5
Id.	Modigliana	B	2	1
Id.	Rimini	B	—	1
Frosinone	Torrice	B	—	1
Genova	Bargagli	B	1	—
Id.	Genova	B	—	1
Id.	Vobbia	B	1	—
Grosseto	Grosseto	B	6	4
Lucca	Camaiore	B	1	—
Id.	Massarosa	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Mantova	Giudizzola	B	1	—
Id.	Marcaria	B	2	2
Id.	Volta Mantovana	B	1	4
Milano	Boffalora Ticino	B	—	1
Id.	Cisliano	B	—	1
Id.	Livraga	B	—	1
Id.	Magenta	B	—	1
Id.	Monza	B	—	1
Id.	Novate	B	—	1
Id.	Somaglia	B	—	1
Id.	Triuggio	B	—	1
Id.	Turbigo	B	—	1
Id.	Basiano	B	—	1
Id.	Besate	B	—	1
Id.	Corbetta	B	—	1
Id.	Corte Pelasio	B	—	1
Id.	Guardamiglio	B	—	1
Id.	Masate	B	—	1
Id.	San Rocco al Porto	B	—	1
Id.	Sedriano	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	2
Id.	Castelfranco dell'Em.	B	1	1
Id.	Castelnuovo Rangone	B	—	1
Id.	Fiorano	B	—	1
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Maranello	B	—	1
Id.	Marano	B	—	2
Id.	Monfestino in S. M.	B	—	1
Id.	Pavullo nel Frignano	B	1	—
Id.	Frignano	B	—	1
Id.	Sassuolo	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	3
Id.	Id.	B	—	1
Novara	Novara	O	1	—
Id.	Borgolavezzaro	B	3	11
Id.	Cameri	B	65	5
Id.	Granozzo con Mont.	B	1	1
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Romentino	B	—	2
Id.	Sozzago	B	2	—
Id.	Tornaco	B	5	4
Id.	Trecate	B	10	1
Id.	Vespolate	B	1	—
Parma	Busseto	B	—	1
Id.	Collecchio	B	—	4
Id.	Fidenza	B	—	4
Id.	Salsomaggiore	B	—	3
Id.	S. Lazzaro Parmen.	B	—	1
Id.	Soragna	B	—	1
Pavia	Breme	B	1	—
Id.	Cassolnovo	B	1	—
Id.	Castelnovetto	B	2	—
Id.	Castel d'Agogna	B	—	2
Id.	Cervesina	B	1	—
Id.	Cilavegna	B	1	4
Id.	Confienza	B	4	—
Id.	Cozzo	B	—	6
Id.	Dorno	B	—	1
Id.	Garlasco	B	—	1
Id.	Inverno	B	—	2
Id.	Groppello Cairoli	B	1	—
Id.	Lomello	B	—	6
Id.	Mede	B	1	—
Id.	Mortara	B	—	3
Segue: Afta epizootica				
Pavia	Nicorvo	B	—	1
Id.	Ottobiano	B	2	3
Id.	Palestro	B	1	—
Id.	Parona	B	—	1
Id.	Robecco Pavese	B	—	1
Id.	Robbio	B	1	—
Id.	Rosasco	B	1	2
Id.	S. Giorgio di Lomell.	B	—	1
Id.	S. Martino Siccom.	B	—	1
Id.	Sant'Angelo Lomell.	B	—	4
Id.	Sartirana Lomellina	B	—	2
Id.	Torrevecchia Pia	B	—	1
Id.	Tromello	B	1	—
Id.	Valle Lomellina	B	1	1
Id.	Vigevano	B	—	1
Id.	Zeme	B	—	1
Id.	Zerbolò	B	1	—
Piacenza	Alseno	B	—	1
Id.	Calendasco	B	—	2
Id.	Castell'Arquato	B	—	1
Id.	Travo	B	—	2
Pisa	Pontedera	B	2	2
Id.	Pisa	O	1	—
Id.	Id.	B	—	1
Id.	S. Giuliano Terme	B	—	2
Pistoia	Larciano	B	1	—
Id.	Pescia	B	1	1
Id.	Pistoia	B	1	—
Id.	S. Marcello Pistoiese	B	—	1
Id.	Tizzana	B	—	1
Ragusa	Giarratana	O	2	—
Id.	Ispica	B O S	—	1
Id.	Id.	B	—	1
Ravenna	Brisighella	B	2	—
Id.	Bagnacavallo	B	—	2
Id.	Casola	B	1	—
Id.	Cervia	B	—	1
Id.	Cotignola	B	1	2
Id.	Lugo	B	1	—
Id.	Faenza	B	1	5
Id.	Fusignano	B	—	1
Id.	Russi	B	1	—
Id.	Sant'Agata sul Sant.	B	1	—
Id.	Ravenna	B	1	2
Reggio nell'Emil.	Cavriago	B	—	1
Roma	Roma	B	39	20
Id.	Id.	B O	11	—
Salerno	Ravello	O	—	2
Siena	Siena	B	—	2
Siracusa	Noto	B	1	—
Torino	Ciriè	B	—	2
Id.	Torino	B	—	1
Trieste	Trieste	B	1	—
Varese	Albizzate	B	—	1
Id.	Caronno Milanese	B	—	1
Id.	Casciago	B	—	1
Id.	Solbiate Olona	B	—	1
Venezia	Iesolo	B	3	1
Verona	Salizzole	B	—	1
			268	260
Mal rossino dei suini.				
Aquila degli Abr.	Capestrano	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	S	1	—
Id.	Santelpidio a Mare	S	1	—
Id.	Torre San Patrizio	S	1	—
Bari	Gioia del Colle	S	1	—
Bolzano	Bolzano	S	3	—
Id.	Caines	S	1	—
Id.	Tirolo	S	1	—
Brescia	Alfianello	S	—	1
Campobasso	Campobasso	S	—	2
Chieti	Lanciano	S	2	—
Id.	Paglieta	S	—	1
Cosenza	Acri	S	1	—
Id.	Aiello Calabro	S	—	1
Id.	Luzzi	S	1	—
Gorizia	Vispacco	S	—	1
Milano	Corte Palasio	S	—	1
Novara	Casaleggio Castoll.	S	—	1
Padova	Massanzago	S	—	1
Pavia	Landriano	S	—	1
Id.	Pieve del Cairo	S	—	1
Pescara	Pescara	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Mal rossino dei suini.*				
Pola	Rovigno	S	—	1
Teramo	Mosciano Sant'Ang.	S	—	1
Trento	Cavalese	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Cles	S	—	1
Id.	Tuenno	S	—	1
Trieste	Sgonico	S	1	—
Id.	Turriaco	S	2	—
Udine	Coscano	S	—	1
Id.	Fagagna	S	—	2
Id.	Gemona	S	—	1
Id.	Visco	S	—	6
Vicenza	Bassano del Grappa	S	—	1
Id.	Isola Vicentina	S	—	1
			18	26
Peste e setticemia dei suini.				
Arezzo	Cortona	S	1	1
Id.	Monte Sán Savino	S	1	—
Bolzano	Bolzano	S	—	2
Id.	Castelrotto	S	—	1
Id.	Marlengo	S	—	1
Id.	Morano	S	—	1
Brescia	Gambara	S	—	1
Cuneo	Monastero Vasco	S	—	1
Id.	Cervere	S	—	1
Id.	Fossano	S	—	1
Id.	Marene	S	—	1
Forlì	Santa Sofia	S	3	2
La Spezia	La Spezia	S	1	—
Mantova	Gonzaga	S	—	1
Id.	Sustinente	S	—	1
Modena	Castelnuovo Rangone	S	—	1
Id.	S. Cesario sul Panaro	S	—	1
Padova	Selvezzano	S	—	1
Parma	Lesignano de' Bagni	S	—	1
Id.	Soragna	S	—	1
Roma	Roma	S	2	—
Rovigo	Melara	S	1	—
Siena	Montepulciano	S	13	10
Id.	Rapolano	S	1	—
Teramo	Teramo	S	1	1
Trapani	Trapani	S	1	—
Trento	Cavareno	S	8	—
Trieste	Trieste	S	1	1
Vicenza	Grisignano di Zocco	S	—	1
			29	33
Morva.				
Napoli	Napoli	E	1	—
Id.	S. Giuseppe Vesuv.	E	1	—
Verona	Sommacampagna	E	1	—
			3	—
Farcino criptococcico.				
Agrigento	Cianciana	E	1	—
Id.	Sant'Empedocle	E	—	1
Id.	Racalmuto	E	3	—
Id.	Raffadali	E	—	1
Id.	Sciacca	E	6	—
Caltanissetta	Caltanissetta	E	1	—
Id.	Vallelunga	E	—	1
Catania	Caltagirone	E	1	—
Imperia	Ventimiglia	E	1	—
Littoria	Castelforte	E	1	—
Id.	Id.	E	1	—
Messina	Messina	E	4	—
Napoli	Atella di Napoli	E	1	—
Id.	Aversa	E	4	—
Id.	Brusciano	E	1	—
Id.	Cercola	E	3	—
Id.	Frattamaggiore	E	2	—
Id.	Frignano	E	4	1
Id.	Marcianise	E	3	—
Id.	Napoli	E	34	—
Id.	Pietramelara	E	1	—
Id.	Poggiomarino	E	1	—
Id.	Roccarainola	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Trentola	E	4	—
Id.	Villa Literno	E	3	—
Palermo	Bagheria	E	12	—
Id.	Casteldaccia	E	1	2
Id.	Contessa	E	—	1
Id.	Palermo	E	3	—
Id.	Partinico	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Battipaglia	E	1	—
Id.	Eboli	E	2	1
Id.	Minori	E	1	—
Segue: *Garcino criptococcico*				
Salerno	Nocera Inferiore	E	3	—
Id.	Rocca Piemonte	E	1	—
Id.	Salerno	E	—	1
Id.	San Cipriano	E	1	—
Id.	Sicignano	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	3	3
Id.	Calatafimi	E	2	2
Id.	Partanna	E	1	1
Id.	Salaparuta	E	3	—
Id.	Salemi	E	—	1
			120	16
Rabbia				
Ancona	Ancona	Can	—	1
Id.	Fabriano	Can	—	1
Id.	Jesi	Can	—	1
Imperia	Ventimiglia	Can	1	—
Napoli	Arzano	Can	—	1
Id.	Marano	Can	—	1
Id.	Mondragone	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	14
Padova	Albignasego	Can	—	1
Pesaro	S. Lorenzo in Campo	Can	—	1
Salerno	Acerno	Can	—	1
			1	26
Rogna.				
Aosta	Barone	O	1	—
Aquila degli Abr.	Aquila degli Abruzzi	O	—	1
Id.	Cappadocia	O	2	—
Id.	Rocca di Botte	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Campobasso	Baranello	E	4	—
Id.	Campobasso	E	6	—
Id.	Casacalenda	E	2	—
Id.	Ciorlano	O	7	—
Id.	Colletorto	E	4	—
Id.	Guglionesi	O	2	—
Id.	Montenero Valcocch.	E	1	—
Id.	Morrone del Sannio	E	5	—
Id.	Prata Sannita	E	1	—
Id.	Provvidenti	E	1	—
Id.	San Pietro Avellana	O	—	16
Id.	Vasto Girardi	E	1	—
Foggia	Ortanova	O	1	1
Id.	San Marco in Lamis	O	1	—
Id.	Lucera	O	—	1
Frosinone	Acquafondata	O	4	—
Littoria	Fondi	O	1	—
Id.	Fondi	O	1	—
Roma	Roma	O	9	—
Salerno	Sicignano	O	4	—
Verona	Brentino Belluno	O	1	—
Viterbo	Corchiano	O	1	—
Id.	Fabrica di Roma	O	1	—
Id.	Montefiascone	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			64	19
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Agrigento	Naro	O	—	1
Id.	Raffadali	O	1	—
Salerno	Sassano	C O	1	—
Trapani	Partanna	O	1	1
			3	2
Aborto epizootico.				
Alessandria	Frugarolo	B	1	—
Id.	Murisengo	B	2	—
Id.	Predosa	B	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	B	1	—
Bergamo	Taleggio	B	—	1
Id.	Vedeseta	B	—	3
Bologna	Galliera	B	5	—
Id.	Molinella	B	2	—
Id.	Bazzano	B	2	1
Id.	Malalbergo	B	2	—
Id.	Zola Predosa	B	2	1
Id.	Casalmaggiore	B	2	—
Id.	Baricella	B	—	1
Id.	S. Pietro in Campo	B	—	2
Brescia	Castenedolo	B	—	1
Cremona	Castelverde	B	2	—
Id.	Paderno Ossolaro	B	—	2
Ferrara	Poggio Renatico	B	—	2
Id.	Ro Ferrarese	B	—	1
Firenze	Fucecchio	B	2	—
Forlì	Forlimpopoli	B	3	—
Grosseto	Orbetello	B	1	—
Segue: *Aborto epizootico.*				
Livorno	Collesalvetti	B	2	—
Massa Carrara	Massa	O	1	1
Id.	Id.	Capr.	1	—
Novara	Calasca	B	1	—
Id.	Cannobio	B	5	—
Padova	Ospedaletto Euganeo	B	—	1
Id.	Piacenza d'Adige	B	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	B	—	1
Ravenna	Cervia	B	1	2
Reggio nell'Emil.	Reggio Emilia	B	2	2
Id.	Carpineti	B	1	1
Id.	Cavriago	B	—	1
Roma	Roma	B	4	—
Rovigo	Melara	B	2	—
Sondrio	Berbenno	B	1	—
Trento	Três	B	1	—
Treviso	Cessalto	B	—	1
Id.	Mogliano	B	—	1
Udine	Coseano	B	1	—
Vercelli	Oldenico	B	—	1
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	3	—
Id.	Cona	B	3	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	S. Michele al Tagl.	B	1	—
			60	27
Tubercolosi bovina				
Bari	Andria	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	2	—
Imperia	San Remo	B	—	1
La Spezia	La Spezia	B	—	1
Id.	Sarzana	B	—	1
Massa Carrara	Carrara	B	1	—
Roma	Roma	B	—	1
Salerno	Polla	B	—	1
Treviso	Vittorio Veneto	B	1	—
Vicenza	Bassano del Grappa	B	—	1
			6	6
Diarrea dei vitelli				
Ancona	Fabriano	B	—	1
			—	1
Influenza del cavallo.				
Sassari	Cossoine	E	—	1
			—	1
Difterite aviaria.				
Udine	San Vito al Torre	P	1	—
			1	—
Colera dei polli				
Catanzaro	Ricadi	P	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	P	—	1
			—	2

RIEPILOGO
dal 1° maggio al 15 detto 1936-XIV, n. 9.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	16	21	23
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	44	193	528
4	Malrossino dei suini	21	38	44
5	Peste e setticemia dei suini	18	29	62
6	Morva	2	3	3
7	Farcino criptococcico	11	45	136
8	Rabbia	6	11	27
9	Rogna	10	29	83
10	Agalalassia contaggiosa delle pecore e delle capre	3	4	5
11	Aborto epizootico	26	46	87
12	Tubercolosi bovina	8	11	12
13	Diarrea dei vitelli	1	1	1
14	Influenza del cavallo	1	1	1
15	Difterite aviaria	1	1	1
16	Colera dei polli	2	2	2

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, Fe-
a) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(2783)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta, vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 aprile 1935, formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;
Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria:

1. Bertolani Andreina	con punti	53/ 3/100
2. Lanzani Jone	» »	50/06/100
3. Torelli Tilde	» »	49/90/100
4. Cacciali Barbara	» »	49/34/100
5. Burlenghi Emma	» »	49/12/100
6. Cottafava Maria	» »	48/43/100
7. Medici Emilia	» »	48/18/100
8. Guerrieri Annunciata	» »	48/15/100
9. Veratti Maria	» »	47/34/100
10. Borettini Carmen	» »	45/ 5/100
11. Bedogni Clementina	» »	44/09/100
12. Toni Carolina	» »	39/27/100
13. Margini Jolanda	» »	36/34/100

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: D'ANDREA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto 30 giugno 1936, n. 11514, col quale è approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta, vacanti nella provincia di Reggio Emilia, al 30 aprile 1935;
Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;
Considerato che occorre procedere alla dichiarazione delle candidate risultate vincitrici per ciascun posto messo a concorso;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate al concorso per i posti di levatrice condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia sono dichiarate vincitrici per i posti segnati a fianco di ciascuna di esse:
1° Bertolani Andreina di Abramo, residente in Carpineti - quarta condotta ostetrica in comune di Reggio Emilia;
2° Lanzani Jone fu Davide Bonaventura, residente in Montecchio Emilia - condotta ostetrica del comune di Villaminozzo.

Reggio Emilia, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: D'ANDREA.

(2840)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 aprile 1935, formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;
Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa:

1°	Dott. Battistini Antonio	con punti	13, 3/50
2°	» Santoni Luigi	» »	12,77/50
3°	» Soliani Giulio	» »	11,55/50
4°	» Rasini Amedeo	» »	10, 3/50
5°	» Lasagni Emilio	» »	8, 8/50
6°	» Lodesani Bruno, medaglia al valor militare	» »	7, 6/50
7°	» Maioli Flaminio	» »	7, 6/50
8°	» Borgatti Nino	» »	7, 5/50
9°	» Venieri Giuseppe	» »	7, /50
10°	» Guerreschi Alberto	» »	6, 7/50
11°	» Sereni Emilio	» »	6, 1/50
12°	» Salati Arrigo	» »	4, 4/50
13°	» Munarini Alessandro	» »	4, 2/50
14°	» Re Mario	» »	4, /50

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: D'ANDREA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto 30 giugno 1936, n. 11448, col quale è approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Reggio Emilia, al 30 aprile 1935;
Visto l'art. 69 del R. decreto 27 aprile 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;
Visti gli articoli 24 e 55 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

(*Omissis*);

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e per i posti a fianco indicati i seguenti candidati:
1° Dott. Battistini Antonio fu Domenico, residente nel comune di Trecasali (Parma) - condotta veterinaria del comune di Novellara;
2° Dott. Soliani Giulio di Davide, residente nel comune di Montoggio (Genova) - condotta veterinaria del comune di Viano.

Reggio Emilia, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: D'ANDREA.

(2841)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.